

## SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995. La pensione è calcolata con il **sistema di calcolo**:

- **contributivo**, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995;
- **retributivo**, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995;
- **misto** (una quota retributiva e una quota contributiva) per i lavoratori con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995.

Dal 01/01/2012 a tutti i lavoratori viene applicato il sistema contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01/01/2012.

## DOMANDA DI PENSIONE

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia sono prestazioni economiche erogate a domanda.

In caso di pensionamento, il dipendente deve presentare la relativa istanza all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, esclusivamente in via telematica, tramite uno dei seguenti canali:

- Via web, attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (Area Riservata MyInps). Per avvalersi di questo canale è necessario avere il PIN, cioè un codice di identificazione personale, rilasciato da INPS;
- Attraverso il Contact Center integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico gratuito 803164. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN;
- Tramite un Patronato, anche per gli utenti non in possesso di PIN; gli Enti di Patronato hanno a loro disposizione una procedura dedicata per l'invio delle domande in via telematica.

È consigliabile presentare la domanda di pensione sei mesi prima della data di cessazione dal servizio. In caso di dimissioni volontarie, il dipendente deve inoltre comunicare la data di cessazione all'Amministrazione, rispettando i termini di preavviso previsti dall'art. 43 C.C.N.L. Università del 16/10/08:

- fino a 5 anni di servizio, 1 mese di preavviso;
- oltre 5 e fino a 10 anni di servizio, 1 mese e 15 giorni di preavviso;
- oltre 10 anni di servizio, 2 mesi di preavviso.

Ai fini della compilazione della domanda di pensione, è importante indicare:

- se si vuole o meno aderire al **Fondo Credito**;
- la presenza di eventuali trattenute extra-erariali sullo stipendio al momento della cessazione;
- la modalità di riscossione (Iban);

È consigliabile allegare un documento che attesti la data di cessazione (lettera di dimissioni o comunicazione da parte dell'Ateneo in caso di cessazione d'ufficio).

## ISCRIZIONE AL FONDO CREDITO

Il Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, istituito con l. 662/96 e oggi gestito dall'INPS, eroga prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano un'apposita contribuzione.

### Chi può iscriversi?

Al Fondo sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione Inps Dipendenti Pubblici. Possono optare per la continuazione dell'iscrizione i dipendenti in servizio prossimi al pensionamento. A tal fine è necessario manifestare la propria volontà in sede di domanda di pensione. Un'eventuale integrazione può essere presentata entro l'ultimo giorno di servizio.

### Quali contribuzioni comporta l'iscrizione?

Le prestazioni creditizie e sociali sono finanziate con i contributi degli iscritti. I dipendenti pubblici appartenenti alla gestione Inps Dipendenti Pubblici versano lo 0,35% della loro retribuzione lorda, con la trattenuta che nel

cedolino viene chiamata "Ritenuta fondo credito". L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati già dipendenti pubblici è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione.

### Quali sono i vantaggi dell'iscrizione?

L'adesione al Fondo garantisce l'accesso a prestazioni erogate a seguito di pubblicazione di bandi pubblici:

- prestiti e mutui;
- centri vacanza e vacanze studio per figli e orfani degli iscritti;
- borse di studio per figli e orfani degli iscritti;
- case di soggiorno e ricovero per gli iscritti cessati dal servizio e i loro coniugi;
- altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Al seguente indirizzo è possibile reperire l'elenco delle prestazioni:

[https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/porteaperte/Documents/Attivita\\_DCCW.pdf](https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/porteaperte/Documents/Attivita_DCCW.pdf)

## TFS E TFR

### Diritto al TFS o al TFR:

Possono usufruire dell'indennità di buonuscita (TFS) i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 spetta invece il TFR.

Nel caso di personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori universitari), si continua ad applicare la disciplina dell'indennità di buonuscita anche se assunto dopo il 31 dicembre 2000.

### Cosa fare per ottenerlo:

TFS e TFR vengono corrisposti d'ufficio alla conclusione del rapporto di lavoro, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale, che va indicato tramite l'apposito modulo "Accredito TFS-TFR" presente nella sezione Modulistica di MyUnistrapp.

### Decorrenze del pagamento:

L'INPS Gestione Dipendenti Pubblici provvede alla liquidazione del TFS o TFR con le seguenti decorrenze:

Motivo cessazione	Requisiti pensionistici entro 12/08/2011	Requisiti pensionistici dal 13/08/2011 al 31/12/2013	Requisiti pensionistici dal 01/01/2014
Inabilità o decesso	105 giorni	105 giorni	105 giorni
Limiti di età o Risoluzione unilaterale ex art. 72 l. 133/08	105 giorni	6 mesi	12 mesi
Dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata	6 mesi	24 mesi	24 mesi
Cumulo	12 mesi decorrenti dal raggiungimento del requisito di età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia dall'ordinamento vigente		

### Rateazione del pagamento:

Con requisiti pensionistici maturati entro il 31/12/2013, il pagamento è corrisposto come segue:

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a € 90.000;
- in due rate annuali, se il lordo è superiore a € 90.000 e inferiore a € 150.000 (la 1° somma da liquidare sarà di € 90.000; la 2°, pari all'importo residuo, sarà pagata dopo ulteriori 12 mesi);
- in tre rate annuali, se il lordo è uguale o superiore a € 150.000 (la 1° rata sarà € 90.000; la 2°, pari a € 60.000, e la 3°, pari all'importo residuo, saranno pagate rispettivamente dopo ulteriori 12 e 24 mesi).

Con requisiti pensionistici maturati dal 01/01/2014 il pagamento è corrisposto come segue:

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a € 50.000;
- in due rate annuali, se il lordo è superiore a € 50.000 e inferiore a € 100.000 (la 1° somma da liquidare sarà di € 50.000; la 2°, pari all'importo residuo, sarà pagata dopo ulteriori 12 mesi);
- in tre rate annuali, se il lordo è uguale o superiore a € 100.000 (la 1° rata sarà € 50.000; la 2°, pari a € 50.000, e la 3°, pari all'importo residuo, saranno pagate rispettivamente dopo ulteriori 12 e 24 mesi).